Ufficio d'Ambito di Bergamo
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 9 SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2023

In data 11.12.2023 alle ore 17.30, su piattaforma gotomeeting, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Maria Grazia Capitanio	Si
Vicepresidente	Edoardo Bertuetti	Si
Componente	Roberto Agazzi	Si
Componente	Simone Biffi	Si
Componente	Pietro Quartini	Si

Revisore	Enrico Facoetti	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Relazione di Ricognizione circa i servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30, D.Lgs. n. 201/2022;
2. Definizione nuovo valore fideiussorio per le opere del "Programma degli interventi" del quinquennio ai sensi dell'art. 151 d.Lgs n. 152/2006;
3. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati:
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo. Il Presidente della Conferenza Luciano Trapletti e il Vicepresidente Luca Tami.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione Relazione di Ricognizione circa i servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30, D.Lgs. n. 201/2022

Rilevando che:

- Con Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 (anche "d.lgs. 201/2022") avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", all'art. 30 è stato introdotto l'obbligo, da parte dei comuni (o loro eventuali forme associative) con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle città metropolitane, delle provincie e degli altri enti competenti – come nel caso dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo – l'obbligo di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- Come noto, sulla rilevanza economica del servizio idrico integrato (anche "SII") si è pronunciata la Corte costituzionale, 26/01/2011, n. 26 e ancora il 15/06/2011, n. 187, pertanto il servizio idrico deve essere ricompreso nell'ambito di applicazione del predetto d.lgs. 201/2022;
- La normativa regionale della Regione Lombardia, con l'art. 48, comma 1 della l.r. Lombardia 26/2003 (sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 21/2010 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), numeri 1) e 2) della l.r. 32/2015) ha attribuito alle Provincie (oltre che alla Città Metropolitana di Milano) le funzioni delle Autorità di Ambito (sopresse con l'introduzione del comma 186 bis all'art. 2 della l. 191/2009 da parte dell'art. 1, comma 1 quinquies della l. 42/2010 di conversione del d.l. 2/2010 stabilendo che spetta alle Regioni riassegnare le funzioni delle ATO);
- Queste ultime (ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della citata l.r. Lombardia 26/2003) si avvalgono, per taluni compiti, di una Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito e per talune decisioni è, peraltro, obbligatorio e vincolante il parere della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'Ambito ai sensi dell'art. 48, comma 3 della stessa l.r. Lombardia 26/2003;
- Di conseguenza, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (anche "EGA" o "EGATO") per come definito anche dalla disciplina tariffaria dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (anche "ARERA") per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, è individuato nella Provincia che opera per il tramite dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Bergamo che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo sopracitato, relaziona la ricognizione effettuata della situazione gestionale del SII nell'ATO provinciale di competenza;
- Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto legislativo n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, in particolare la tipologia di servizio pubblico, il contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale e le modalità del monitoraggio e delle verifiche sullo stesso servizio;
- In particolare la presente Relazione ha come oggetto la ricognizione in riferimento al Servizio Idrico Integrato gestito a partire dal 01/01/2007 dalla Società Uniacque S.p.A. per l'ATO, Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo affidataria del servizio.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Quindi il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare la Relazione di Ricognizione circa i servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30, D.Lgs. n. 201/2022 relativa all'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo in merito al Servizio Idrico Integrato e al gestore Uniacque Spa affidatario di tale servizio;
3. di trasmettere la Relazione alla Provincia di Bergamo per gli adempimenti di competenza.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Definizione nuovo valore fideiussorio per le opere del "Programma degli interventi" del quinquennio ai sensi dell'art. 151 d.Lgs n. 152/2006

Rilevando che:

- in data 18/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione con Uniacque Spa che prevede all'art. 40:

  40.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.

  40.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore presta la garanzia fideiussoria di cui all'art. 151, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della preventiva escussione del Gestore medesimo ai sensi dell'art. 1944 c.c..

  40.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all' Ufficio d'Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

  40.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell' Ufficio d'Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell' Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

  40.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche a terzi, in base alle norme di legge.

- in data 12/10/2016 la società Uniacque spa , in merito agli adempimenti dell'art. 40 della convenzione disciplinanti la fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di piano (art. 151 comma 5 del d.Lgs n. 151/2006), comunicava che il broker aziendale Willis Towers Watson, ha informato la società circa l'impossibilità di conseguire tale garanzia; in particolare comunicava quanto segue:
  "Tenuto conto che stiamo parlando di garanzie su piani quinquennali e che gli investimenti sono sull'ordine dei 110 mln, mi sento di escludere che qualche primario gruppo assicurativo sia in grado di rilasciare una fidejussione di questa magnitudo, essenzialmente per tre ragioni:

- ✓ *In termini assoluti, perché una fidejussione di euro 110 mln richiede un merito di credito veramente importante (per esperienza, si parla di fatturati per MLD di euro)*
- ✓ *In termini percentuali, perché una fidejussione del 100% del valore non è configurabile in Italia*
- ✓ *Per motivazioni tecniche, perché le garanzie ATO sono molto lunghe, ed il mercato di riferimento è molto ristretto.*

Pertanto, qualora utile, ci confermiamo a disposizione per dialogare direttamente con ATO e, sulla base della nostra esperienza, riteniamo plausibile per il mercato ragionare su una garanzia che garantisca un x% degli investimenti, dove il valore x è compreso tra il 2% ed il 10% max";

- in data 27/10/2016 il broker che segue l'ufficio d'Ambito ha trasmesso una comunicazione predisposta dal Gruppo ACC (Assicurazioni Cauzioni Credito) Marchesi con mandato di primarie Compagnie del mercato Italiano di analoghi contenut;.
- In data 09/11/2016 con deliberazione n. 23 il CDA dell'Ufficio d'Ambito deliberava di approvare temporaneamente, una fideiussione che garantiva una percentuale del 10% degli investimenti totali da realizzare nel quinquennio di Piano d'Ambito, in analogia alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture e, sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della preventiva escussione del debitore – ovvero Uniacque S.p.A., ai sensi dell'art. 1944 c.c., in favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo quale beneficiario della stessa;
- In data 22/11/2023 la società Uniacque Spa chiede, stante la necessità di non gravare ulteriormente, con cifre oltremodo onerose, sull'utenza servita, di garantire la realizzazione delle opere del piano degli interventi del piano d'ambito riferite ad un quinquennio, con i criteri che il legislatore ha definito nell'art. 117 del d.Lgs n. 36/2023, nuovo codice dei contratti, integrati con le previsione dell'art. 106. In sostanza si chiede di poter garantire la realizzazione delle opere di piano per un valore fideiussorio pari al 5,04% del valore delle opere di "Programma degli interventi" del quinquennio. L'applicabilità delle previsione disciplinata dall'art. 106 del codice si sostanzia nel fatto che la società è titolare di certificazioni di qualità ISO 17000, ISO 45000 e ISO 9001 e che la fideiussione seguirà il percorso digitale;
- In particolare la definizione del valore nasce dal seguente calcolo partendo dall'attuale valore del 10% : " il valore viene determinato applicando alla percentuale del 10% la riduzione del 30% (art. 106 co.11 punto 1)in quanto in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie U NI CEI ISO 9000; il valore risultante del 7% viene ulteriormente ridotto del 10% (art. 106 co.11 punto 3) in quanto la fidejussione è firmata ed emessa digitalmente tramite piattaforme digitali. Il valore risultante del 6,3 % viene ulteriormente ridotto del 20% (art. 106 co11 punto 4) in quanto sono presenti le certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice de3i contratti. Il valore finale è pertanto pari al 5,04%";
- I valori garantiti dalla fidejussione saranno aggiornati biennalmente, come avviene già ora, in relazione alle previsioni del Programma degli Interventi;
- è opportuno individuare una fideiussione che garantisca una percentuale del 5.04% degli investimenti totali da realizzare nel quinquennio di piano d'ambito, in analogia alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture , sotto forma di fideiussione assicurativa, che contempli l'esclusione della preventiva escussione del debitore – ovvero del Gestore medesimo - ai sensi dell'art. 1944 c.c., in favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo quale beneficiario della stessa.

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare temporaneamente, una fideiussione che garantisca una percentuale del 5.04% degli investimenti totali da realizzare nel quinquennio di Piano d'Ambito, in analogia alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture e, sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della preventiva escussione del debitore – ovvero Uniacque S.p.A., ai sensi dell'art. 1944 c.c., in favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo quale beneficiario della stessa;
3. di rinviare alla prima occasione utile, ovvero in caso di modifica della normativa vigente o di nuove indicazioni rese in punto dagli enti competenti, nonché all'esame di nuove pratiche comunque rinvenibili nella prassi del settore e, comunque, al prossimo periodo regolatorio dell'ARERA la verifica della necessità di revisione della fideiussione prestata da Uniacque S.p.A. ai sensi dell'art. 151, comma 5 d.lgs. n. 152/2006, per l'eventuale integrazione dell'importo garantito.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo, 11/12/2023

Il Segretario/ Direttore	Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI	MARIA GRAZIA CAPITANIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 11/12/2023

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI